

IN BREVE n. 020-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DA SOLE 24 ORE - PLUS24 di sabato 8 maggio 2010



LA PENSIONE DEI FIGLI

«Comprare BTP anziché aderire a un fondo aperto?»

Recentemente «Plus24» si è occupato di pensione mettendo l'accento sulla necessità del "secondo pilastro" per i giovani. Nel 2007 mia figlia, allora 29enne e non occupata, ha aderito a un fondo pensione aperto con un versamento annuo di 1.500 euro. Abbiamo ricevuto dalla società assicuratrice una stima della pensione complementare al compimento dei 60 anni che ammonterebbe a circa duemila euro annui. In pratica, per i successivi 27 anni, la società non farà altro che rimborsare quanto incassato nei precedenti 30 anni; in più avrà ancora in mano il capitale che continuerà a produrre interessi...per loro. A questo punto grossi dubbi e sono insorti. Vorrei sbagliarmi ma forse sarebbe più conveniente comprare quote di fondi con piano di accumulo oppure BTP e avere ancora in mano il capitale. È un ragionamento troppo

semplicistico? Confrontandomi con altri previdenti genitori ho però riscontrato le stesse preoccupazioni.

■ Il progetto esemplificativo dei fondi pensione aperti riporta ipotesi di rendita vitalizia espresse in termini reali. Quindi i 2mila euro di rendita ipotizzata hanno già scontato una ipotesi di inflazione annua del 2%, come da direttive Covip. La compagnia non erogherà a partire dai 60 anni soltanto il rendimento periodico del capitale accumulato ma smonterà gradualmente anche il capitale stesso. Pertanto, non è vero che in caso di lunga e augurabile sopravvivenza di sua figlia la compagnia continuerebbe ad avere a disposizione il capitale versato. Al contrario, se sua figlia raggiungerà un'età avanzata, la somma delle rendite corrisposte in termini reali diventerà a un certo punto maggiore della somma dei versamenti effettuati. È questo il cuore dell'attivi-

tà delle compagnie vita: assumersi il rischio che la persona assicurata viva più a lungo del previsto.

Certamente, nella malaugurata ipotesi di una breve sopravvivenza dell'assicurato, la compagnia incasserebbe definitivamente la prestazione non goduta. Non solo. Le compagnie si riservano il diritto di rivedere sotto certe condizioni e fino alla fine del piano di versamenti le basi tecniche demografiche su cui sono basati i coefficienti di conversione delle rendite. Sicché, se continuerà il processo in corso di allungamento della speranza di vita media, la rendita sarà inferiore rispetto a quello ipotizzato ora. Qualsiasi alternativa finanziaria (come i BTP o ancora meglio i BTpi) a una rendita vitalizia è certamente più efficiente sotto il profilo dei costi. Ma va tenuto presente che non gode delle notevoli agevolazioni fiscali dei piani pensione e della garanzia di copertura vita natural durante. (M.Lie.)

TRATTAMENTO DATI GENETICI

Il Garante della privacy con delibera 27 aprile 2010 ha prorogato sino al 30 giugno l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici.

ESTRATTO CONTO e CUD

L'Inps con la circolare numero 63 dell'11 maggio 2010 fa presente ai propri assicurati la possibilità di visualizzare on line il proprio estratto conto e del CUD previdenziale riferiti ai diversi rapporti di lavoro dipendente intrattenuti.

Si accede attraverso il codice Pin o la Carta Nazionale dei Servizi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 63 dell'11 maggio 2010 (documento129)

DALLA CASSAZIONE, TAR e CONSIGLIO DI STATO

Impugnazione di verbale di violazione amministrativa

Il verbale di accertamento di una violazione amministrativa è impugnabile in sede giudiziale solo se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, in quanto diventa esecutivo per la riscossione dell'importo della pena pecuniaria prefissata dalla legge.

Quando invece il verbale riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidendo sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore, ma è destinato esclusivamente a contestargli il fatto ed a segnalargli la facoltà di estinguere l'obbligazione sanzionatoria mediante un pagamento in misura ridotta, non diventando esecutivo non può essere impugnato in sede giudiziale.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 11281 del 10 maggio 2010

Funzioni superiori

Ai fini del riconoscimento economico delle mansioni superiori è necessaria la sussistenza dei presupposti

1. della esistenza e vacanza di specifico posto d'organico
2. dell'attribuzione delle funzioni mediante atto formale d'incarico dell'amministrazione
3. della continuità e prevalenza nello svolgimento delle stesse funzioni.

In particolare, non può avvenire un informale riconoscimento postumo e non preventivo da parte dell'organo competente.

Consiglio di Stato - Decisione n. 2832 dell'11 maggio 2010

Nel comparto sanitario pubblico la possibilità di riconoscimento economico per l'espletamento di mansioni superiori, è subordinata alla condizione che dette mansioni siano svolte su un posto di ruolo esistente e vacante in pianta organica, per la cui copertura non sia stato bandito alcun concorso, ed il conferimento dell'incarico sia avvenuto a seguito di atto formale, adottato dall'organo competente.

Consiglio di Stato - Decisione n. 2834 dell'11 maggio 2010

Decadenza prestazione previdenziale

La decadenza della prestazione previdenziale non trova applicazione se la domanda giudiziale è rivolta ad ottenere un adeguamento a un importo inferiore a quello dovuto (es. errori di calcolo o errate interpretazioni della normativa legale).

Corte di Cassazione - Sentenza n. 11054 del 7 maggio 2010

Fotocopia valida se non contestata

In base all'articolo 22 del DLgs 546/1992 in tema di contenzioso tributario la produzione di documenti in fotocopia sono ritenuti validi, salvo contestazione della controparte della conformità all'originale.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 10492 del 30 aprile 2010

DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, n. 546 (GU n. 009 Suppl.Ord. del 13/01/1993)
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA
NELL'ART. 30 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

ART. 22. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

4. unitamente al ricorso e ai documenti previati al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce in originale o in fotocopia
5. ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina la esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi

Rifiuti abbandonati

Il proprietario o il titolare autorizzato all'uso di un terreno non risponde dei rifiuti in esso abbandonati da ignoti, se non c'è dolo o colpa.

Tar Campania - Sentenza n. 3683 dell'11 maggio 2010

Fermo per violazioni del codice della strada

È impugnabile di fronte al giudice tributario il preavviso di fermo amministrativo scattato per violazioni del codice della strada.

Corte di Cassazione Sezioni Unite - Sentenza n. 11087 del 7 maggio 2010

Accesso ai documenti e messa in mora

L'atto con il quale si chiede l'accesso a documenti amministrativi al fine di verificare se vi sono gli estremi per proporre un'azione nei confronti dell'amministrazione, non vale a costituire in mora l'amministrazione e non è idoneo ad interrompere la prescrizione

Corte di Cassazione - Sentenza n. 10535 del 30 aprile 2010

SIGILLI IN PIOMBO

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2010 protocollo 68524 sono state definite le modalità di apposizione dei sigilli per apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa).

Il sigillo in piombo (previsto dall'articolo 7 del Dm 23 marzo 1983) verrà sostituito da targhette autoadesive che si autodistruggono con la rimozione. Inoltre dette targhette avranno una finestra trasparente per la visualizzazione della vite fiscale dell'apparecchiatura.

CONGEDI e PERMESSI PER I LAVORATORI CON FIGLI DISABILI

da LaPrevidenza - dott. Mariagabriella Corbi

CONGEDI

Genitore dipendente:

1. padre unico lavoratore: dal 7° mese dalla nascita (massima durata del congedo parentale del padre);
2. padre 'single': dal 10° mese dalla nascita (massima durata del congedo parentale del genitore unico);
3. padre lavoratore subordinato e madre lavoratrice subordinata senza diritto al congedo parentale: a decorrere dalla fine del congedo di maternità + ulteriori 7 mesi del congedo parentale del padre);
4. padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma: dal 3° mese di congedo di maternità + mesi di congedo parentale della madre + 7 mesi di congedo parentale del padre.

Madre lavoratrice subordinata:

1. madre lavoratrice dipendente: dalla fine del periodo del congedo di maternità + 6 mesi (massima durata del congedo parentale della madre);
2. madre single: dal termine del periodo di congedo di maternità + ulteriori 10 mesi.

Coppia di lavoratori dipendenti, entrambi aventi diritto al congedo:

1. se la madre ne ha usufruito di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può beneficiarne del residuo di congedo parentale di 5 mesi alle condizioni normali (dalla nascita fino all'8° compleanno del figlio/a disabile);
2. se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può utilizzare il residuo di congedo parentale di 4 mesi alle condizioni normali (a decorrere dal termine del congedo di maternità fino all'8° compleanno della figlia o del figlio disabile);
3. se nessuno dei due genitori ha usufruito del proprio congedo parentale ordinario, la stessa può essere utilizzata alle condizioni normali.

PERMESSI per la cura di minori disabili (dai 3 ai 18 anni)

Il diritto dei tre giorni di permesso mensile retribuito, a carico dell'INPS, è assolto da contribuzione figurativa.

Il diritto è riconosciuto al genitore anche qualora l'altro ne sia escluso (perché casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o).

Non si richiede la convivenza, ma nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva, requisiti che si danno per presupposti.

La coppia genitoriale, entrambi dipendenti, possono dividersi l'assenza (ad esempio: 2 giorni il padre e 1 giorno la madre, anche in contemporanea con uno dei giorni del padre); così come è compatibile la fruizione tra questo diritto in capo a un genitore mentre l'altro gode del congedo 'ordinario'.

I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata. In presenza di contratto lavorativo part-time verticale nel mese, il numero dei giorni di permesso usufruibili va ridotto in proporzione della percentuale delle ore lavorative (nella circolare Inps n. 133/2000 si trova un esempio di computo).

Quanto ai permessi, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tre giorni di assenza dal posto di lavoro, retribuiti, con contribuzione figurativa.

I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata.

Questo diritto è riconosciuto:

- in caso di convivenza; la circolare INPS n. 133/2000 ricorda che è comunque necessario che non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti che possono fornire assistenza;

- in assenza di convivenza, l'assistenza della lavoratrice o del lavoratore deve soddisfare le condizioni della continuità e dell'esclusività.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: aprile 2010

Aggiornato il 14 maggio 2010

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	137,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,6

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

AGGIORNAMENTO TFR - COEFF. DI RIVALUTAZIONE APRILE 2010

Ad aprile il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2009 è pari a 1,162739 (periodo 15/4-14/5).

MATERNITA' - ACCREDITI FIGURATIVI NELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Con la circolare n.64/2010 l'INPS comunica che i periodi di astensione obbligatoria per maternità della lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS sono riconosciuti con l'accredito dei contributi figurativi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 64 dell'13 maggio 2010 (documento130)